

REGOLAMENTO (CE) N. 1666/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 1997****che stabilisce la quantità di taluni formaggi disponibile nel corso del quarto trimestre 1997 nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che, in applicazione del regolamento (CE) n. 1642/97 della Commissione ⁽³⁾ che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di agosto 1997 per i suddetti prodotti, le domande di titoli presentate vertevano su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che di

conseguenza occorre stabilire la quantità disponibile per ciascun prodotto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1588/94 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 55.⁽³⁾ GU n. L 228 del 19. 8. 1997, pag. 3.